



Data: 22.09.2014

---

## **Riforma III dell'imposizione delle imprese:** **glossario**

**Ammortamenti:** gli ammortamenti vengono effettuati per poter costantemente desumere il valore attuale del patrimonio dalla contabilità e di ricostruire contabilmente la perdita di valore per effetto dell'uso o dell'invecchiamento dei beni. Gli ammortamenti sono spese e riducono l'utile imponibile.

**Armonizzazione fiscale formale/materiale:** l'armonizzazione fiscale formale è stata adottata dal Popolo nel 1977 quale mandato costituzionale. Conformemente all'articolo 129 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione stabilisce i principi dell'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. L'armonizzazione fiscale formale si limita all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni del diritto penale fiscale. L'armonizzazione fiscale materiale non è prevista in Svizzera e riguarda le tariffe rispettivamente le aliquote d'imposta e le deduzioni sociali.

**Base imponibile aggregata:** la base imponibile aggregata (BIA) serve da base per il calcolo dell'indice delle risorse. La BIA è un coefficiente che corrisponde alla somma dei redditi e delle sostanze imponibili delle persone fisiche nonché degli utili imponibili delle persone giuridiche. L'indice delle risorse di un Cantone discende dal rapporto tra la BIA per abitante di un Cantone e la BIA nazionale per abitante e riflette quindi la capacità economica del Cantone stesso.

**BEPS:** «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS) («Erosione della base imponibile e trasferimento degli utili», è un progetto trasversale del Comitato degli affari fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, OCSE). Esso tratta la problematica delle regolamentazioni vigenti che permettono alle imprese di trasferire gli utili imponibili dal luogo dell'attività commerciale vera e propria ad altre località al fine di minimizzare o evitare l'onere fiscale. L'obiettivo del progetto è l'elaborazione a livello multilaterale di norme comuni, eque ed efficaci che permettano di evitare simili pratiche. La Svizzera partecipa attivamente ai lavori del progetto BEPS.

**Codice di condotta dell'UE:** il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (Code of Conduct, CoC) è stato adottato dal Consiglio dei ministri delle finanze e dell'economia dell'UE (Ecofin) il 1° dicembre 1997. Il codice di condotta non costituisce uno strumento giuridicamente vincolante ma un impegno politico per i Paesi membri dell'UE, che

si fanno carico di revocare misure fiscali in vigore classificate come concorrenza fiscale dannosa e di non adottare più in futuro misure di questo tipo.

**Compensazione degli oneri:** la compensazione degli oneri sgrava i Cantoni di montagna e i Cantoni urbani che per ragioni strutturali devono sopportare costi più elevati per l'approntamento di beni e prestazioni di servizi statali. I contributi per oneri speciali sono accordati attraverso la perequazione dell'aggravio geotopografico (PAG) e la perequazione dell'aggravio sociodemografico (PAS). La compensazione degli oneri è interamente finanziata dalla Confederazione.

**Controfinanziamento:** la Riforma III dell'imposizione delle imprese sollecita fortemente il bilancio della Confederazione. Affinché quest'ultimo rimanga strutturalmente in equilibrio e il freno all'indebitamento sia rispettato, gli oneri supplementari devono essere controfinanziati. Poiché sono disponibili misure unilaterali soltanto in misura limitata, deve essere creata quale misura principale un'eccedenza strutturale di circa un miliardo.

**Deduzione del tasso d'interesse di protezione:** definizione della deduzione degli interessi fittizia dal capitale proprio nel caso dell'imposta sugli utili con deduzione degli interessi.

**Deduzione per partecipazioni:** la deduzione per partecipazioni permette di evitare che un gruppo venga gravato da un'imposizione multipla dei ricavi da partecipazioni. Quando una società di capitali o una società cooperativa (ad es. impresa «A») detiene partecipazioni di un'altra società (ad es. impresa «B») da cui riceve dividendi, i redditi in questione sono già gravati dall'imposta sull'utile dell'altra società (impresa B). Se questi ricavi da partecipazioni venissero tassati nuovamente a titolo d'imposta sull'utile presso la società che detiene le partecipazioni («A»), si creerebbe un'imposizione multipla dei ricavi da partecipazioni, che potrebbe invece essere evitata con una deduzione per partecipazioni.

**Deduzione per partecipazioni, adeguamenti:** l'attuale sistema della cosiddetta esenzione indiretta (riduzione dell'importo di imposta proporzionalmente al ricavo netto da partecipazioni rispetto all'utile netto complessivo) di ricavi da partecipazioni può avere ripercussioni negative. L'obiettivo degli adeguamenti è eliminare in maniera coerente l'onere economico multiplo sui redditi da partecipazioni e sugli utili in capitale e adeguare la deduzione per partecipazioni al sistema internazionale in uso.

**Fattori beta:** gli utili di società con statuto fiscale cantonale (cfr. voce «statuto fiscale») vengono calcolati nel potenziale delle risorse con fattori beta e hanno quindi una diversa ponderazione. In funzione della loro imposizione privilegiata, questi utili confluiscono nel potenziale delle risorse solo con una ponderazione ridotta. Al riguardo la base legale è costituita dalle prescrizioni della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). I fattori beta vengono rilevati empiricamente in base a dati fiscali e stabiliti ogni volta per un periodo di quattro anni.

**Forum sulle pratiche fiscali dannose:** a seguito della pubblicazione nel 1998 del rapporto «Harmful tax competition: an emerging global issue» («Concorrenza fiscale dannosa: una tematica globale emergente»), l'OCSE ha istituito un Forum speciale, il cosiddetto «Forum sulle pratiche fiscali dannose», il cui obiettivo è riconoscere ed evitare pratiche fiscali dannose negli Stati membri dell'OCSE e in altri Paesi. Il Forum ha presentato tre rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori e ha inoltre elaborato un modello di accordo sullo scambio d'informazioni in materia fiscale. La Svizzera è rappresentata in questo organo.

**Imposta della Confederazione sull'utile:** tutte le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva in Svizzera sottostanno nella stessa misura all'imposta della Confederazione sull'utile. L'imposta riguarda in particolare le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata) e le società cooperative, come pure associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche.

**Imposta sugli utili in capitale su titoli:** nel diritto attuale gli utili in capitale privati sono esentati dall'imposta sul reddito, fatta eccezione per l'alienazione di obbligazioni preponderantemente a interesse unico e per gli utili da sostanza immobiliare a livello cantonale. Se gli utili in capitale su titoli fossero tassati come reddito, si colmerebbe una lacuna nell'attuale sistema fiscale. Nel contempo verrebbero meno le attuali questioni di delimitazione che causano incertezza giuridica.

**Imposta sull'utile con deduzione degli interessi:** nel caso di un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi, attraverso la deduzione degli interessi passivi, possono essere dedotti dalla base di calcolo anche interessi figurativi sul capitale proprio. In tal modo si potrebbe ottenere un trattamento paritario del capitale proprio e del capitale di terzi a livello dell'impresa (ossia senza considerare l'onere fiscale dei titolari delle quote).

**Indice delle risorse:** l'indice delle risorse costituisce la base per la perequazione delle risorse. Esso riflette quindi le risorse fiscalmente utilizzabili di un Cantone rispetto alla media svizzera. Il valore medio svizzero del potenziale di risorse per abitante costituisce il valore dell'indice pari a 100. I Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante è inferiore alla media svizzera, ovvero inferiore a 100, sono considerati finanziariamente deboli, mentre i Cantoni il cui potenziale di risorse supera l'indice sono considerati finanziariamente forti.

**Licence box:** un box è una misura fiscale secondo cui determinati utili vengono tassati in maniera privilegiata. Nel caso del licence box determinati ricavi di un'impresa provenienti da beni immateriali beneficiano di un trattamento fiscale privilegiato (ad es. diritti di licenza su un brevetto). Nell'impostazione concreta dei licence boxes bisogna tenere d'occhio gli sviluppi internazionali, segnatamente l'evoluzione degli standard dell'OCSE e l'evoluzione nei Paesi concorrenti.

**Misure di compensazione verticali:** versamenti effettuati dalla Confederazione ai Cantoni per giungere a una ripartizione equilibrata degli oneri della Riforma III dell'imposizione delle imprese tra Confederazione e Cantoni. Le misure in materia di politica fiscale sono attuate prevalentemente nei Cantoni e nei loro Comuni. Di conseguenza le loro minori entrate sono più importanti di quelle della Confederazione. Quest'ultima beneficia invece del mantenimento della competitività fiscale garantendo il gettito dell'imposta federale diretta.

**Notional Interest Deduction:** deduzione figurativa dell'interesse sul capitale proprio qualificante, vedi Imposta sull'utile con deduzione degli interessi.

**Onere effettivo dell'imposta sull'utile:** poiché l'importo dell'imposta può essere dedotto dalla base di calcolo, l'onere effettivo si riduce in modo corrispondente. A livello di Confederazione corrisponde al 7,83 per cento.

**Onere statutario dell'imposta sull'utile:** si basa sulle aliquote dell'imposta sull'utile prescritte dalla legge. A livello di Confederazione ammonta all'8,5 per cento.

**Perequazione delle risorse:** la perequazione delle risorse è uno degli strumenti di compensazione previsti nel quadro della perequazione finanziaria nazionale. Grazie alla perequazione delle risorse, i Cantoni con risorse proprie inferiori alla media possono essere dotati di sufficienti mezzi finanziari liberamente disponibili. La perequazione delle risorse contribuisce a ridurre le disparità per quanto riguarda la capacità finanziaria dei Cantoni e a mantenere la competitività fiscale in ambito nazionale e internazionale. Essa è finanziata dalla Confederazione e dai Cantoni finanziariamente forti. La Confederazione finanzia la perequazione delle risorse verticale mentre i Cantoni finanziariamente forti finanziano quella orizzontale.

**Perequazione finanziaria nazionale:** la perequazione finanziaria nazionale disciplina i rapporti finanziari tra la Confederazione e i Cantoni. Essa concerne, da un lato, l'assegnazione dei compiti pubblici e, dall'altro, la redistribuzione dei fondi pubblici tra

Confederazione e Cantoni rispettivamente tra Cantoni. I due obiettivi principali della perequazione finanziaria nazionale sono la riduzione delle disparità cantonali per quanto riguarda la capacità finanziaria e l'incremento dell'efficienza nell'adempimento dei compiti statali.

**Potenziale di risorse:** il potenziale di risorse rappresenta le risorse fiscalmente utilizzabili di un Cantone e mostra quindi la sua capacità finanziaria. Il potenziale di risorse costituisce la base per il calcolo dell'indice delle risorse. Corrisponde alla media della base imponibile aggregata (BIA) di tre anni consecutivi, la quale si fonda essenzialmente sulla base di calcolo dell'imposta federale diretta.

**Procedura di imposizione parziale:** la procedura di imposizione parziale è stata introdotta nell'ambito della Riforma II dell'imposizione delle imprese per ridurre la doppia imposizione economica. Questo si verifica se i dividendi sono tassati prima come utile di una società e successivamente come reddito di un titolare di quote. Nel quadro della Riforma III dell'imposizione delle imprese devono essere operati alcuni adeguamenti nel vigente sistema. Si tratta al riguardo dell'abolizione di una quota minima di partecipazione per la procedura di imposizione parziale, dell'estensione della procedura a buoni di godimento nonché della limitazione dello sgravio.

**Riforme dell'imposizione delle imprese (I-III):** le tre riforme fiscali delle imprese hanno diversi contenuti e orientamenti. La Riforma I dell'imposizione delle imprese è entrata in vigore nel 1997. Le misure comprendevano il miglioramento della piazza finanziaria per le società holding, l'abolizione dell'imposta sul capitale e l'introduzione un'aliquota dell'imposta sull'utile lineare. La Riforma II dell'imposizione delle imprese è stata adottata dal Popolo il 24 febbraio 2008 e posta in vigore nel 2011. Tra i suoi elementi fondamentali rientrano l'attenuazione della doppia imposizione economica, la riduzione delle imposte che erodono la sostanza, gli sgravi per le imprese di persone e il principio degli apporti di capitale. La Riforma III dell'imposizione delle imprese persegue l'obiettivo di rafforzare la piazza economica svizzera, sostituendo determinate regolamentazioni attualmente oggetto di critiche.

**Ring fencing:** con il termine «ring fencing» si intende il trattamento differenziato in campo fiscale tra imprese nazionali ed estere e/o redditi nazionali ed esteri, nella misura in cui i proventi da fonti estere soggiacciono a imposte più basse.

**Riserve, occulte:** differenza tra il valore venale di un bene patrimoniale (ad es. una macchina) e il valore contabile più basso. Le riserve occulte possono essere generate da incrementi di valore o a seguito di ammortamenti. La realizzazione di riserve occulte (ad es. in seguito a una vendita) fa scaturire l'imposta sugli utili. Si realizzano riserve occulte imponibili anche quando termina l'assoggettamento, ad esempio in seguito al trasferimento all'estero. Al contrario, all'inizio dell'assoggettamento fiscale in seguito a un insediamento in Svizzera è coerente consentire una rivalutazione senza incidenza fiscale delle riserve occulte conseguite all'estero.

**Società principale:** i gruppi attivi a livello internazionale concentrano spesso le loro strutture regionali in unità di dimensioni maggiori, centralizzando così al suo interno funzioni, responsabilità e rischi secondo gruppi di prodotti o mercati. La società madre di una simile struttura viene definita società principale. Sui suoi mercati globalizzati, essa assume in particolare la responsabilità degli acquisti, della pianificazione di ricerca e sviluppo, della pianificazione e della gestione della produzione e delle vendite, dell'amministrazione del magazzino e della pianificazione logistica, dello sviluppo di una strategia di marketing, di tesoreria e finanza come pure dell'amministrazione.

**Statuto fiscale cantonale:** le società di capitali, le società cooperative e talvolta le fondazioni che adempiono determinate funzioni o la cui attività commerciale è fortemente rivolta all'estero, possono beneficiare a livello cantonale di uno statuto fiscale speciale. La

legge federale sull'armonizzazione fiscale delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14; LAID) distingue tra diverse tipologie di società con statuto speciale:

**Società holding (art. 28 cpv. 2 LAID)**

L'attività principale consiste nel possesso e nell'amministrazione durevole di partecipazioni.

**Società di amministrazione**

1. **Società di domicilio** (art. 28 cpv. 3 LAID)

Queste società non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera e hanno solo funzioni amministrative.

2. **Società miste** (art. 28 cpv. 4 LAID)

La loro attività commerciale in Svizzera è di carattere secondario.

In ambito di imposta federale diretta non esiste nessuno statuto fiscale.

**Swiss Finance Branch:** stabilimento d'impresa in Svizzera di una società estera di finanziamento di gruppo.

**Tassa d'emissione, abolizione:** la tassa d'emissione è una tassa di bollo. La Confederazione riscuote una tassa sull'emissione di diritti di partecipazione (ad es. sull'emissione di azioni). Per la Confederazione, la soppressione della tassa d'emissione sul capitale proprio comporterebbe minori entrate di circa 240 milioni di franchi all'anno. L'abolizione si ripercuoterebbe positivamente su tutte le società che emettono nuovo capitale proprio. Il 1° marzo 2012 era stata abolita la tassa d'emissione sul capitale di terzi.